

## RELAZIONE

### sui conti annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ex Agenzia ferroviaria europea) relativi all'esercizio finanziario 2016, corredata della risposta dell'Agenzia

(2017/C 417/26)

#### INTRODUZIONE

1. L'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ex Agenzia ferroviaria europea, di seguito «l'Agenzia»), con sedi a Lille e Valenciennes, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, poi abrogato dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>. L'Agenzia ha il compito di potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e di elaborare un orientamento comune in materia di sicurezza, al fine di contribuire a creare un settore ferroviario europeo più competitivo e dotato di un elevato grado di sicurezza.

2. La *tabella* mostra i dati essenziali relativi all'Agenzia <sup>(2)</sup>.

*Tabella*

#### Dati essenziali relativi all'agenzia

	2015	2016
Bilancio (milioni di EUR)	26,3	27,5
Totale effettivi al 31 dicembre <sup>(1)</sup>	157	155

<sup>(1)</sup> Il personale comprende funzionari, agenti temporanei e contrattuali ed esperti nazionali distaccati.

Fonte: dati forniti dall'Agenzia.

#### INFORMAZIONI A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3. L'approccio di audit adottato dalla Corte include procedure analitiche di audit, verifiche dirette delle operazioni e una valutazione dei controlli chiave dei sistemi di supervisione e controllo dell'Agenzia. A ciò si aggiungono gli elementi probatori risultanti dal lavoro di altri auditor e un'analisi delle attestazioni della direzione (*management representations*).

#### GIUDIZIO

4. L'audit della Corte ha riguardato:

a) i conti dell'Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari <sup>(3)</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio <sup>(4)</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e

b) la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti,

come richiesto dall'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

<sup>(1)</sup> GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3 e GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1. Conformemente a quest'ultimo regolamento, la nuova denominazione dell'Agenzia ferroviaria europea è Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

<sup>(2)</sup> Per ulteriori informazioni sulle competenze e le attività dell'Agenzia, consultare il sito Internet: [www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)

<sup>(3)</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>(4)</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

**Affidabilità dei conti***Giudizio sull'affidabilità dei conti*

5. A giudizio della Corte, i conti dell'Agenzia relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2016, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

**Legittimità e regolarità delle operazioni su cui sono basati i conti****Entrate***Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti*

6. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

**Pagamenti***Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti*

7. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

**Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance**

8. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'Agenzia, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di controlli interni adeguati ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni e le informazioni finanziarie presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'Agenzia detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

9. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'Agenzia di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività.

10. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'Agenzia.

**Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti**

11. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'Agenzia e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discarico una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

12. L'audit comporta l'esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell'auditor e includono una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell'Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l'auditor esamina i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia dei controlli interni. L'audit comporta altresì la valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate e della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dalla direzione, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

13. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate dall'Agenzia per riscuotere eventuali diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

14. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Gli anticipi sono esaminati quando il destinatario fornisce la giustificazione del corretto utilizzo dei fondi e l'Agenzia la accetta liquidando l'anticipo, che sia nello stesso esercizio o in seguito.

15. Nell'elaborare la presente relazione e dichiarazione di affidabilità, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'Agenzia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE <sup>(5)</sup>.

#### SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

16. Nell'*allegato* viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 12 settembre 2017.

*Per la Corte dei conti*

Klaus-Heiner LEHNE

*Presidente*

---

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

## ALLEGATO

## Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazioni della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata/In corso/ Pendente/N.a.)
2013	<p>In base al regolamento istitutivo <sup>(1)</sup>, il personale dell'Agenzia è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— agenti temporanei assunti dall'Agenzia, per una durata massima di cinque anni, fra gli esperti del settore in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie;</li> <li>— funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per una durata massima di cinque anni;</li> <li>— altri agenti assegnati a compiti esecutivi o di segreteria.</li> </ul> <p>Alla fine del 2013, lavoravano per l'Agenzia 136 agenti con contratti a tempo determinato. Il regolamento istitutivo dispone inoltre che durante i primi dieci anni di funzionamento dell'Agenzia, qualora la continuità operativa lo richieda, la durata quinquennale del loro contratto può essere prorogata di tre anni al massimo. Fino alla metà del 2013, l'Agenzia ha fatto di questa opzione una pratica regolare. Inoltre, da settembre 2013 a marzo 2014, l'Agenzia ha riassunto quattro dipendenti temporanei (per una durata di otto anni) i cui contratti erano giunti a termine nel 2013 dopo la durata massima di otto anni.</p> <p>Nel 2013 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato, di concerto con la Commissione, una nuova decisione, in virtù della quale gli agenti con contratto a termine possono fruire di contratti a tempo indeterminato. La proposta di modifica del regolamento istitutivo dell'Agenzia comprende disposizioni analoghe, ma non è chiaro se e quando sarà adottata dal Parlamento e dal Consiglio.</p>	Completata <sup>(2)</sup>
2013	L'Agenzia ha sede a Lille e Valenciennes. Come menzionato dalla Corte nella sua relazione annuale specifica sull'esercizio 2006, i costi potrebbero essere ridotti se tutte le operazioni fossero centralizzate in un'unica sede. Ciò potrebbe inoltre facilitare la stipulazione con lo Stato membro ospitante di un accordo esaustivo sulla sede, chiarendo in tal modo le condizioni in cui operano l'Agenzia e il suo personale.	In corso

<sup>(1)</sup> Articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1), che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004, ha attuato l'osservazione della Corte riguardante le disposizioni dell'Agenzia in merito al personale.

**RISPOSTE DELL'AGENZIA**

L'Agenzia prende atto della relazione della Corte.

---